



ATTO N. 1518

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Bettarelli, Peppucci, Pastorelli, Bori e Mancini

“QUALITÀ DEL LAVORO E DEI SERVIZI DI WELFARE”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 08/11/2022

Trasmesso alla III (redigente) e II (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 10/11/2022



III Commissione permanente

Proposta di legge regionale

“Qualità del lavoro e dei servizi di welfare”

Art. 1 **(Finalità)**

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 35, 36, 38 e 117 della Costituzione e della normativa nazionale, con la presente legge garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati dalle organizzazioni private e promuove l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità.

Art. 2 **(Applicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa)**

1. La Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, PuntoZero S.c.a.r.l., gli enti, le agenzie regionali e le società soggette alla vigilanza o al controllo della Regione, i comuni e gli altri enti locali, nell’affidamento di propri contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall’articolo 50, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), specificano nella documentazione di gara quale contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro, tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, dovrà essere applicato da parte del soggetto aggiudicatario e utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, riservando almeno 70 punti su 100 alla valutazione dell’offerta tecnica e massimo 30 punti su 100 alla valutazione dell’offerta economica.

2. Il punteggio attribuito all’offerta economica è calcolato utilizzando la seguente formula: $(\text{Valore dell'offerta più bassa} / \text{Valore dell'offerta del concorrente i-esimo}) \times \text{Punti riservati all'offerta economica} = \text{Punti assegnati al concorrente i-esimo}$.

3. Nell’affidamento a corpo o a misura, totale o parziale, dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere sempre specificata la quantificazione oraria del lavoro, inerente le prestazioni oggetto dei servizi affidati; il relativo onere per la stazione appaltante non può essere oggetto di ribasso.



III Commissione permanente

Art. 3
(Clausola sociale)

1. Nei casi in cui si effettui un cambio di gestione di un servizio pubblico gestito da organizzazioni private la società subentrante garantisce la permanenza in lavoro del personale già operante nel medesimo servizio, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante assorbimento nella propria organizzazione così come previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicato, salvaguardando gli scatti di anzianità.
2. La società subentrante è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui al comma 1 le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicato.

Art. 4
(Servizi sociali, socio-sanitari ed educativi)

1. La Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, i comuni e gli altri enti locali nel determinare il valore del costo del lavoro nelle procedure di affidamento relative ai servizi sociali, socio-sanitari ed educativi utilizzano il tariffario regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 404, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
2. Nelle procedure di affidamento relative ai servizi sociali, socio-sanitari ed educativi la valutazione dell'offerta tecnica avviene tenendo adeguatamente conto:
 - a) del progetto tecnico elaborato per la gestione dei servizi;
 - b) delle esperienze maturate nel settore dai soggetti privati che presentano l'offerta;
 - c) della capacità di rapporto con il territorio dimostrata dai soggetti privati che presentano l'offerta;
 - d) della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi riabilitativi o educativi individuati dall'ente;
 - e) della professionalità e della qualificazione dei lavoratori dei soggetti privati che presentano l'offerta;
 - f) delle modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari adottate dai soggetti privati che presentano l'offerta.



III Commissione permanente

Art. 5
(Appalti e concessioni riservati)

1. Al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e svantaggiate, la Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, PuntoZero S.c.a.r.l., gli enti, le agenzie regionali e le società soggette alla vigilanza o al controllo della Regione, nonché gli altri enti locali, come previsto dall'articolo 112 del d.lgs. 50/2016, riservano il diritto di partecipazione ad almeno il 20 per cento del valore delle procedure di appalto e concessione espletate nell'anno solare ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi:

- a) il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- b) in cui almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e le persone svantaggiate quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

3. Annualmente, entro il mese di marzo, la Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 redigono il rapporto di applicazione dell'articolo 112 del d.lgs. 50/2016; tale rapporto entro il mese di giugno viene presentato ai principali portatori di interesse e trasmesso alla competente commissione consiliare.

Art. 6
(Determinazione delle rette e dei contratti dei servizi educativi, sociali e socio-sanitari)

1. Le rette dei servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi sono adeguate con cadenza triennale.



III Commissione permanente

2. Per la componente relativa al costo del lavoro l'adeguamento delle rette avviene prima dei tre anni in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale adegua le rette dei servizi di cui al comma 1.
4. I contratti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati relativi alla gestione di servizi educativi, sociali, socio-sanitari e sanitari sono adeguati al rinnovo del contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Art. 7

(Strumenti e modalità di raccordo)

1. In attuazione dell'articolo 1 la Regione stipula protocolli d'intesa con le provincie, i comuni, l'ANCI Umbria, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali della Regione al fine di promuovere l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'utilizzo delle gare e concessioni riservate alle imprese che inseriscono nel mercato del lavoro persone con disabilità e svantaggiate.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

L'articolo 1 definisce le finalità della legge prevedendo che la Regione, nel rispetto della Costituzione e della normativa nazionale, garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati dalle organizzazioni private e promuove l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

III Commissione permanente

Trattandosi di un articolo di finalità non comporta oneri finanziari in sé.

L'articolo 2 dispone che la Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, PuntoZero S.c.a.r.l., gli enti, le agenzie regionali e le società soggette alla vigilanza o al controllo della Regione, i comuni e gli altri enti locali, nell'affidamento di propri contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), specificano nella documentazione di gara quale contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro, tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, dovrà essere applicato da parte del soggetto aggiudicatario e utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, riservando almeno 70 punti su 100 alla valutazione dell'offerta tecnica e massimo 30 punti su 100 alla valutazione dell'offerta economica.

L'articolo stabilisce norme procedurali, pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 3 prevede che nei casi in cui si effettui un cambio di gestione di un servizio pubblico gestito da organizzazioni private la società subentrante garantisce la permanenza in lavoro del personale già operante nel medesimo servizio, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante assorbimento nella propria organizzazione così come previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicato, salvaguardando gli scatti di anzianità.

La disposizione non implica oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 4 stabilisce che la Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, i comuni e gli altri enti locali nel determinare il valore del costo del lavoro nelle procedure di affidamento relative ai servizi sociali, socio-sanitari ed educativi utilizzano il tariffario regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 404, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). Nelle procedure di affidamento relative ai servizi sociali, socio-sanitari ed educativi la valutazione dell'offerta tecnica avviene tenendo adeguatamente conto:

- del progetto tecnico elaborato per la gestione dei servizi;



III Commissione permanente

- delle esperienze maturate nel settore dai soggetti privati che presentano l'offerta;
- della capacità di rapporto con il territorio dimostrata dai soggetti privati che presentano l'offerta;
- della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi riabilitativi o educativi individuati dall'ente;
- della professionalità e della qualificazione dei lavoratori dei soggetti privati che presentano l'offerta;
- delle modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari adottate dai soggetti privati che presentano l'offerta.

L'articolo stabilisce norme procedurali, pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5 dispone che per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e svantaggiate, la Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, PuntoZero S.c.a.r.l., gli enti, le agenzie regionali e le società soggette alla vigilanza o al controllo della Regione, nonché gli altri enti locali, riservano il diritto di partecipazione ad almeno il 20 per cento del valore delle procedure di appalto e concessione espletate nell'anno solare ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi:

- il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- in cui almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Viene inoltre stabilito al comma 3, che la Regione e gli altri soggetti indicati redigano un rapporto di applicazione dell'articolo 112 del D.Lsg 50/2016 da presentare alla Commissione Consiliare.

L'articolo stabilisce norme procedurali, per la Regione e gli altri soggetti indicati, da espletare nelle procedure di appalto allo scopo dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate. Pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

L'attività prevista al comma 3 viene svolta con le risorse umane e strumentali a disposizione della Regione e degli altri soggetti coinvolti.

L'articolo 6 stabilisce che le rette dei servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi sono adeguate, di norma, con cadenza triennale.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

III Commissione permanente

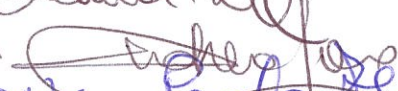
L'articolo 7 prevede che la Regione stipuli protocolli d'intesa con le provincie, i comuni, l'ANCI Umbria, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali della Regione al fine di promuovere l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'utilizzo delle gare e concessioni riservate alle imprese che inseriscono nel mercato del lavoro persone con disabilità e svantaggiate.

Trattandosi di un'attività di promozione può essere svolta con le risorse umane e strumentali a disposizione del bilancio regionale. Pertanto la norma non comporta oneri aggiuntivi.

L'articolo 8 dispone l'attuazione della legge con invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale.

La disposizione è una norma di principio da seguire nell'attuazione della legge, che impone l'assenza di oneri aggiuntivi.

I Consiglieri

ELDONA PACE 
ANDREA FORA 
PAOLA FIORONI 
MICHELE BETTARELLI 
FRANCESCA PERAUCCI 
PASTORELLI STEFANO 
TOMMASO BORI 
PAOLO VACCARO 